

Regolamento del Dipartimento di Chimica e chimica industriale (DCCI)

D.R. n. 721/2015 del 5 giugno 2015 - Modifiche D.R. n. 817/2013 del 21 giugno 2013 - Emanazione

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1.1 Il presente Regolamento ha per oggetto l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Chimica e chimica industriale dell'Università di Pisa, nel seguito indicato con DCCI, con sede in Pisa, via Giuseppe Moruzzi, n 13 – (56124) – Pisa.

Articolo 2 Finalità e funzioni del DCCI

- 1. Il DCCI è una struttura scientifica e didattica dell'Ateneo, che promuove coordina e gestisce attività di ricerca e didattica in campo chimico, nel rispetto dell'autonomia dei singoli professori e ricercatori, nel seguito indicati con docenti, e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca ed a stabilire rapporti di collaborazione scientifica con soggetti esterni.
- 2. Il DCCI gode di autonomia gestionale e amministrativa che esercita secondo le modalità previste nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
- 3. Il DCCI, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi secondo le modalità definite nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.
- 4. Il DCCI è caratterizzato da un ambito di discipline omogenee individuate con riferimento alle linee di ricerca ed all'offerta formativa, anche di carattere multidisciplinare, corrispondenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari: CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04, CHIM/05, CHIM/06, CHIM/07, CHIM/10, CHIM/11, CHIM/12.

Articolo 3 Utilizzo dei locali, delle attrezzature e dei materiali

- 1. Il personale del DCCI, costituito dai docenti che vi afferiscono e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato, gli studenti iscritti ai corsi di cui all'art 9, comma 1 del presente Regolamento, e tutti i soggetti legati al DCCI da rapporto di lavoro, studio o ricerca, possono utilizzare i locali, le attrezzature e i materiali del Dipartimento nel rispetto degli orari di apertura, delle norme di sicurezza e delle direttive dettate dall'Ateneo e dal Consiglio del DCCI.
- 2. Il Direttore potrà concedere l'autorizzazione per l'utilizzo dei locali, delle attrezzature e dei materiali del DCCI a soggetti diversi da quelli indicati sopra sulla base di direttive definite dal Consiglio di Dipartimento.
- 3. Il Direttore, su richiesta dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento, potrà concedere l'uso di aule per assemblee studentesche, e la corrispondente sospensione della didattica, per un numero massimo annuo di dieci ore.

Articolo 4 Organi del dipartimento

1. Sono organi del DCCI il Direttore, il Consiglio, la Giunta e la Commissione paritetica.

Articolo 5 Il Direttore

- 1. Il Direttore rappresenta il DCCI ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione.
- 2. Spetta in particolare al Direttore:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta e dare esecuzione alle relative delibere. Il Direttore è tenuto, inoltre, a convocare il Consiglio su richiesta scritta di almeno un quarto dei suoi membri e la Giunta su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. In entrambi i casi la convocazione dovrà essere inviata entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
 - b) adottare i provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
 - c) assicurare, nell'ambito del Dipartimento, l'osservanza delle norme della legislazione vigente, dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;
 - d) curare la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega per quanto previsto dalla legge;
 - e) disporre, nei modi previsti dai Regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle competenze del Responsabile amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento; gli atti che comportino l'utilizzo di fondi di ricerca sono compiuti dal Direttore di concerto con i loro titolari, secondo criteri di efficienza e tempestività ed in attuazione di quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo;
 - f) autorizzare le missioni del personale del Dipartimento;
 - g) formulare le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;
 - h) promuovere, in collaborazione con i docenti del Dipartimento, le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività didattiche e scientifiche del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
 - i) predisporre annualmente un rapporto sulle attività di ricerca svolte nel Dipartimento, sentita la Giunta;
 - j) redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base delle relazioni presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione della Commissione paritetica di Dipartimento;
 - k) predisporre annualmente, sentita la Giunta, di concerto con il Responsabile amministrativo, i prospetti economici e finanziari utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - l) nominare, su proposta dei Presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento dei titoli accademici.
- 3. Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
- 4. Il Direttore è eletto fra i professori ordinari del Dipartimento in regime di impegno a tempo pieno; in caso di indisponibilità dei professori ordinari l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di validità previsto per la predetta elezione.
- 5. Il Direttore è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione.

Nel caso di mancata elezione nella seconda votazione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

- 6. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici e non è immediatamente rieleggibile.
- 7. Trascorso un anno dall'inizio del mandato, il Direttore può essere revocato, su mozione motivata presentata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio che raccolga il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. La mozione di revoca deve essere presentata al decano dei professori ordinari del Dipartimento che convoca il Consiglio da tenersi entro quindici giorni dalla presentazione della mozione stessa per la discussione e la votazione. Il testo della mozione deve essere allegato alla convocazione della seduta.
- 8. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori a tempo pieno del Dipartimento. Il Vicedirettore, nominato con Decreto del Rettore, sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e dura in carica per la durata del mandato del Direttore, salvo la previsione di un termine diverso. Il Vicedirettore è revocato con Decreto del Rettore, su proposta del Direttore.

Articolo 6 Il Consiglio

- 1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del DCCI.
- 2. Spetta al Consiglio:
 - a) promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia e dell'iniziativa dei singoli docenti;
 - b) promuovere iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento all'esterno delle competenze scientifico-tecnologiche;
 - c) procedere annualmente alla programmazione didattica dei Corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
 - d) approvare il Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
 - e) definire un adeguato utilizzo delle risorse;
 - f) proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio e dei dottorati di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli limitatamente alla sola disattivazione, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
 - g) proporre l'attivazione di master universitari;
 - h) approvare i prospetti economici e finanziari del Dipartimento utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo, previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - i) definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e in merito all'impiego degli spazi e delle attrezzature del Dipartimento;
 - j) proporre le modifiche degli Ordinamenti e dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, previo parere dei relativi Consigli di corso di studio e della Commissione paritetica;
 - k) sostenere, anche su proposta ed in collaborazione con enti esterni, programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti ad esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;
 - l) approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Dipartimento secondo quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo;

- m) procedere alla richiesta motivata di posti di personale docente nei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento, su proposta o sentito il Consiglio di corso di studio;
- n) proporre le chiamate dei docenti, nel rispetto della legislazione vigente e del Codice etico;
- o) procedere alla richiesta motivata di posti di personale tecnico-amministrativo.
- 3. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
- 4. Il Consiglio è composto da tutti i professori di ruolo e da tutti i ricercatori a tempo determinato e indeterminato afferenti al Dipartimento; alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto. Ne fanno inoltre parte:
 - a) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento pari al sette per cento del personale docente afferente al Dipartimento arrotondato all'intero superiore;
 - b) una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di studio (laurea e laurea magistrale) afferenti al Dipartimento pari al quindici per cento di tutti i componenti del Consiglio, arrotondato all'intero superiore;
 - c) un rappresentante dei dottorandi dei Corsi di dottorato afferenti al Dipartimento se il numero dei docenti afferenti al Dipartimento è inferiore o pari a settanta unità; due rappresentanti se tale numero è superiore a settanta unità;
 - d) un rappresentante degli assegnisti di ricerca del Dipartimento.
- 5. I rappresentanti di cui alla lettera a) del comma precedente durano in carica quattro anni accademici; quelli di cui alle lettere b), c), d) del medesimo comma durano in carica due anni accademici, rinnovabili per una sola volta consecutivamente.
- 6. Le modalità di elezione delle predette rappresentanze sono stabilite in conformità alla normativa di Ateneo vigente in materia.
- 7. Le riunioni del Consiglio sono valide se:
 - a) tutti i componenti sono stati convocati mediante comunicazione scritta personale, anche in forma telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e spedita, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima della riunione;
 - b) sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti.
- 8. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma, lettera b), non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 382/1980 soltanto se intervengono alla riunione.
- 9. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata laddove prescritta. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quarto, arrotondato all'intero superiore, dei componenti del collegio.
- 10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel calcolo delle maggioranze si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono alla riunione. Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti.
- 11. Il Consiglio opera con votazione palese, salvo i casi in cui vi sia contraria e motivata richiesta da parte di almeno un quinto dei presenti, con arrotondamento in difetto.
- 12. Le deliberazioni riguardanti la persona dei professori ordinari, ovvero dei professori ordinari e associati ovvero dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, sono adottate, previa illustrazione generale al Consiglio, rispettivamente dai professori ordinari, dai professori ordinari e associati, dai professori ordinari, associati e dai ricercatori.
- 13. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino il coniuge, i parenti o affini entro il quarto grado.

- 14. Di ogni riunione del Consiglio viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
- 15. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria amministrativa.

Articolo 7 La Giunta

- 1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al Consiglio del Dipartimento.
- 2. La Giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal Consiglio di Dipartimento. La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio del Dipartimento, definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione. Non possono in ogni caso essere delegate alla Giunta le competenze espressamente attribuite al Consiglio del Dipartimento all'art. 25, comma 2 dello Statuto di Ateneo, ad eccezione di quelle di cui alle lettere i) ed m) richiamate dallo stesso articolo dello Statuto. La delega perde, comunque, efficacia al momento del rinnovo del Direttore di Dipartimento.
- 3. Fanno parte della Giunta:
 - a) il Direttore del DCCI, che la convoca e la presiede;
- b) il Vicedirettore;
- c) due professori di ruolo di I fascia;
- d) due professori di ruolo di II fascia;
- e) due ricercatori di ruolo o a tempo determinato;
- f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
- g) un rappresentante dei dottorandi, specializzandi e assegnisti;
- h) un rappresentante degli studenti.
- 4. Alle riunioni della Giunta partecipa senza diritto di voto il responsabile amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante. Inoltre possono partecipare senza diritto di voto e limitatamente agli argomenti di loro competenza i Presidenti dei Corsi di studio afferenti al DCCI.
- 5. I componenti di cui all'art. 7, comma 3, lettere c), d) ed e), sono eletti a scrutinio segreto dai membri delle rispettive categorie. Per ogni categoria tutti gli afferenti al DCCI sono titolari dell'elettorato attivo e passivo.
- 6. Il componente di cui all'art. 7, comma 3, lettera f), è eletto a scrutinio segreto fra i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del DCCI. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del personale tecnico-amministrativo, ivi compreso il personale a tempo determinato, in servizio presso il DCCI al momento dell'indizione delle elezioni.
- 7. Il componente di cui all'art. 7, comma 3, lettera g) è eletto a scrutinio segreto fra i rappresentanti dei dottorandi, specializzandi e assegnisti nel Consiglio del DCCI, cui spetta anche l'elettorato attivo.
- 8. Le elezioni di cui al precedente art. 7, commi 5, 6 e 7 sono valide se alle relative votazioni abbia partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto, con arrotondamento all'intero superiore. Ogni elettore dispone di un solo voto di preferenza. Vengono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, il più anziano nel ruolo o nella posizione lavorativa; nella categoria, di cui all'art 7, comma 3, lettera g) è eletto colui che ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, colui che è iscritto da minor tempo ovvero colui che ha sottoscritto il contratto da minor tempo. Nel caso permanga ancora una situazione di parità, viene eletto il più giovane per età anagrafica.
- 9. Il componente di cui all'art. 7, comma 3, lettera h), è eletto a scrutinio segreto fra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio del DCCI, cui spetta anche l'elettorato attivo. Viene proclamato eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, viene eletto lo studente che risulta iscritto da minor tempo complessivo ai Corsi di studio afferenti al DCCI e, nel caso

permanga ancora una situazione di parità, lo studente più giovane per età anagrafica. Qualora l'eletto decada o si dimetta dalla Giunta, egli viene sostituito mediante una nuova votazione. Le votazioni sono valide se vi hanno partecipato almeno il dieci per cento degli aventi diritto con arrotondamento all'intero superiore. Ogni elettore dispone di un solo voto di preferenza.

- 10. La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la valida composizione della Giunta, purché il numero dei componenti sia almeno pari a sei.
- 11. L'elezione dei membri della Giunta viene indetta con provvedimento del Direttore del DCCI. Il corpo elettorale viene convocato con comunicazione scritta, anche in forma telematica, almeno cinque giorni prima del giorno previsto per le elezioni. Il seggio è composto dal Direttore del DCCI o da suo delegato, dal responsabile amministrativo o da suo delegato e da un membro di una componente elettiva del Consiglio. Il verbale della votazione viene redatto e sottoscritto dal Direttore o suo delegato e dal responsabile amministrativo o suo delegato.
- 12. Le sedute della Giunta sono regolarmente costituite quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti, non computandosi coloro che hanno giustificato per scritto l'assenza. La mancanza di una o più componenti non inficia la valida costituzione dell'organo. Le decisioni e le eventuali delibere della Giunta sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora la Giunta operi con voto deliberante, in situazione di parità è prevalente il voto del suo presidente. La Giunta opera con votazioni palesi, salvo che vi sia contraria e motivata richiesta di almeno due membri presenti.
- 13. Le riunioni della Giunta sono precedute da convocazione scritta, anche in forma telematica, inviata dal presidente almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.
- 14. La Giunta dura in carica per tutto il mandato del Direttore.
- 15. Per quanto non espressamente previsto dalla presente norma, si fa rinvio all'art. 51 dello Statuto dell'Università di Pisa.

Articolo 8 Commissione paritetica docenti-studenti

- 1. Presso il DCCI è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti e composta da un numero di membri pari al dodici per cento dei componenti del Consiglio di Dipartimento arrotondato al numero pari superiore, fino a un massimo di sedici, per metà studenti e per metà docenti, tra i quali il Direttore del DCCI, o suo delegato, che la presiede.
- 2. È compito della Commissione paritetica:
- a) svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
- c) formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio;
- d) formulare pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti dei corsi di studio;
- e) formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi specifici del Corso di studio;
- f) formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui all'art. 5, comma 2, lettera j) del presente Regolamento.
- 3. La componente docente è formata da docenti facenti parte del Consiglio del DCCI, designati dal Consiglio stesso, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo. L'individuazione della componente studentesca avviene attraverso una procedura elettorale indetta dal Direttore del DCCI. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento.
- 4. Qualora la rappresentanza studentesca nel Consiglio di Dipartimento non consenta il raggiungimento della percentuale di cui al comma 1 del presente articolo, la Commissione paritetica è costituita da tutti i rappresentanti degli studenti nel Consiglio e da un pari numero di

docenti designati dal Consiglio di Dipartimento, tra i quali il Direttore del DCCI o suo delegato.

- 5. In caso di mancata elezione della componente studentesca in Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta ai rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di corso di studio afferenti al Dipartimento.
- 6. Qualora il rinnovo delle componenti studentesche comporti una variazione del numero dei rappresentanti, la componente docente è immediatamente adeguata per mantenere la pariteticità della commissione.
- 7. La Commissione paritetica viene rinnovata entro trenta giorni dalla data di nomina del Direttore del DCCI. In prima applicazione del presente Regolamento essa viene insediata entro trenta giorni dall'approvazione del Regolamento medesimo.

Articolo 9 Organizzazione della didattica

- 1. I Corsi di studio, con i rispettivi Corsi di laurea triennali e magistrali, il Corso di dottorato ed i master universitari che afferiscono al DCCI sono elencati nell'allegato A.
- 2. Sono organi dei corsi di studio il Presidente, il Consiglio e la Commissione paritetica.
- 3. Il Presidente del corso di studio
- 3.1 Al Presidente del corso di studio spetta:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;
 - b) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
 - c) predisporre la relazione annuale sull'attività didattica;
 - d) sovrintendere alle attività del Corso di studio e vigilare, su eventuale delega del Direttore del Dipartimento, al regolare svolgimento delle stesse;
 - e) proporre al Direttore del Dipartimento la composizione della commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.
- 3.2 Il Presidente esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale e dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
- 3.3 Il Presidente del Consiglio del corso di studio ovvero del Consiglio dei corsi di studio aggregati, è eletto a scrutinio segreto fra i professori in regime di impegno a tempo pieno, appartenenti al Consiglio stesso.
- 3.4 L'elezione avviene a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione alla seconda votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.
- 3.5 Il Presidente designa un Vicepresidente fra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato del Consiglio, in regime di impegno a tempo pieno, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza, e dura in carica per tutta la durata del mandato del Direttore, salvo la previsione di un termine diverso. Il Vicepresidente è revocato con Decreto del Rettore su proposta del Presidente.
- 3.6 Il Presidente ed il vicepresidente sono nominati con Decreto del Rettore.
- 3.7 Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta consecutivamente.
- 4. Il Consiglio del corso di studio
- 4.1 Le competenze del Consiglio sono le seguenti:

- a) organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al Corso di studio;
- b) esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;
- c) sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;
- d) avanzare proposte al Consiglio di Dipartimento per l'attribuzione di incarichi di insegnamento
- e l'attivazione di contratti, anche a titolo gratuito, ai fini della programmazione didattica;
- e) approvare la relazione annuale sull'attività didattica del Corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili;
- f) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- g) presentare al Consiglio di Dipartimento le proposte relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire alla individuazione di una efficace offerta didattica;
- h) formulare al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in merito alle modifiche ordinamentali attinenti al Corso di studio;
- i) formulare al Consiglio di Dipartimento la proposta relativa alla richiesta e alla destinazione di nuovi posti in organico di professore e di ricercatore a tempo determinato, alla chiamata di professori per gli insegnamenti impartiti nel Corso di studio;
- j) proporre al Consiglio del Dipartimento il Regolamento didattico del Corso di studio;
- k) approvare il Regolamento di funzionamento del Corso di studio;
- l) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.
- 4.2 Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale e dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
- 4.3 Il Consiglio è composto:
 - a) dai docenti titolari degli insegnamenti attivati per le esigenze del corso;
 - b) dai ricercatori che svolgono nel corso la loro prevalente attività didattica;
 - c) da una rappresentanza studentesca così suddivisa:
 - nei corsi di laurea e nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico pari a sei studenti, elevabile ad otto qualora il numero totale degli iscritti sia superiore a mille;
 - nei corsi di laurea magistrale pari a quattro studenti, elevabile a sei qualora il numero totale degli iscritti sia superiore a cinquecento. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili per una sola volta consecutivamente.
- 4.4. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli, salvo che decidano di far parte soltanto di uno o più di questi, comunicando la scelta effettuata per iscritto a tutti i Presidenti dei corsi di studio interessati. Per gli insegnamenti di un corso di studio che siano mutuati da altri corsi di studio, i relativi docenti possono partecipare, su propria richiesta o invito del Consiglio, senza diritto di voto, alle riunioni dei relativi Consigli.
- 4.5. Partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il funzionario amministrativo che svolge l'attività di coordinamento alla didattica presso il Corso di studio.
- 4.6. Nel primo anno di attivazione del Corso di studio, e fino alla costituzione del relativo Consiglio, le funzioni ad esso attribuite possono essere svolte dal Consiglio del Dipartimento di afferenza.
- 5. Il Consiglio del corso di studio aggregato
- 5.1 Due o più Consigli di corso di studio afferenti ad uno stesso Dipartimento, o a più dipartimenti ai sensi dell'art. 35, comma 1 dello Statuto di Ateneo, sin dall'attivazione dei corsi possono proporre, a maggioranza dei propri componenti, ai dipartimenti di afferenza, di aggregarsi in un unico Consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano. La delibera di aggregazione è adottata dai Consigli dei dipartimenti di afferenza.

- 5.2 La revoca dell'aggregazione è adottata con le stesse modalità di cui al comma precedente.
- 5.3 Il Consiglio dei corsi di studio aggregati è costituito dai componenti dei Consigli dei corsi aggregati.
- 5.4 Partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i funzionari amministrativi che svolgono l'attività di supporto alla didattica presso i corsi di studio.
- 5.5 I rappresentanti degli studenti concludono il mandato anche nel caso in cui trasferiscano la propria iscrizione ad altro corso di studio il cui Consiglio sia aggregato a quello del corso di studio di provenienza.
- 6. Commissione paritetica docenti-studenti
- 6.1 La Commissione paritetica è composta da un ugual numero di rappresentanti degli studenti in Consiglio di corso di studio e di docenti, tra i quali il presidente del Consiglio o un suo delegato che la presiede.
- 6.2 È compito della Commissione paritetica:
 - svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
 - formulare pareri sull'attivazione e sulla disattivazione del corso di studio;
 - formulare pareri sui regolamenti e gli ordinamenti del corso di studio;
 - formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi specifici del corso di studio;
 - formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche.
- 6.3. Nel Regolamento generale di Ateneo sono stabiliti il numero, la composizione e le modalità di individuazione dei componenti.
- 6.4 La Commissione paritetica dei Consigli aggregati è costituita da tutti i rappresentanti degli studenti, da un pari numero di docenti, tra i quali il Presidente del Consiglio aggregato che la presiede.
- 6.5 In caso di mancata elezione degli studenti nel Corso di studio, le funzioni della Commissione paritetica sono assunte dalla Commissione paritetica del Dipartimento.
- 6.6. In prima applicazione del presente Regolamento essa viene insediata entro trenta giorni dall'approvazione del Regolamento medesimo.
- 7. Corsi di dottorato e master
- 7.1. L'organizzazione, l'afferenza, la composizione degli organi e le relative modalità di elezione, il funzionamento e la gestione dei corsi di dottorato e dei master che afferiscono al DCCI sono disciplinati in conformità all'ordinamento universitario nazionale e a quanto stabilito nei Regolamenti di Ateneo e in quelli di ogni singolo Corso di dottorato o master predisposti dai rispettivi consigli ed approvati dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 10 Approvazione, entrata in vigore, modifiche del regolamento

- 1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto, è emanato con Decreto del Rettore, previo controllo di legittimità e di merito del Senato accademico con le modalità di cui al Regolamento generale di Ateneo, conformemente a quanto previsto dall'art. 46 dello Statuto dell'Università di Pisa. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
- 2 Le proposte di modifica al presente Regolamento dovranno essere presentate da almeno 1/5 dei membri del Consiglio di Dipartimento e sono poste in votazione in una riunione che deve essere convocata in una data compresa tra trenta e novanta giorni dopo la diffusione di dette proposte.
- 3. Le regole per l'approvazione, l'emanazione, l'entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento sono quelle già indicate al comma 1 del presente articolo.

Articolo 11 Norme transitorie e finali

- 1. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento e per quanto applicabile, continua ad avere efficacia il Regolamento di funzionamento del DCCI emanato con D.R. Prot. n.761 del 4 maggio 1998, e modificato con D.R. Prot. n. 01/1456 del 19 ottobre 2000.
- 2. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.
- 3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.

Allegato A al Regolamento del Dipartimento di Chimica e chimica industriale (DCCI)

Elenco dei Corsi di laurea, triennali e magistrali, Corsi di dottorato e master universitari che afferiscono al DCCI

Lauree triennali

L-27 Chimica

L-27 Chimica industriale

Lauree Magistrali

LM-54 Chimica

LM-71 Chimica Industriale

Corsi di dottorato

Corso di Dottorato in Scienze chimiche e dei materiali

Master universitari

Master Universitario di 1° livello in Igiene industriale, prevenzione sicurezza Master Universitario di 1° livello in Materiali e tecniche diagnostiche nel settore dei beni culturali Master Universitario di 1° livello in Biomateriali